



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Adottata dal Direttore Generale in data 18 APR. 2014

Deliberazione n°

637

Oggetto: Convenzione tra Azienda Asl n°7 e il Dr. Achena Francesco per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio privato

Premesso che con Deliberazione n° 636 del 18 APR. 2014 l'Azienda a recepito le linee guida e lo schema tipo di convenzione per la sperimentazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista, contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 33/27 del 8.8.2013;

Dato Atto che l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, innovando e integrando quanto disciplinato con la legge 3 agosto 2007, n. 120, in tema di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria da parte dei dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale prevede che le Regioni dispongano affinché le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale provvedano ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio della libera professione intramuraria con contestuale valutazione dei volumi delle prestazioni rese in tale tipo di attività nell'ultimo biennio presso strutture interne, esterne e studi professionali;

Considerato che la suddetta normativa prevede, inoltre, che, sulla base delle risultanze di tale ricognizione, le Regioni possano autorizzare le singole Aziende Sanitarie non solo ad acquisire, anche attraverso la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per l'esercizio della libera professione intramuraria, ma che possano anche autorizzare le proprie Aziende Sanitarie, presso le quali non risultino disponibili spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria, ad aderire ad un programma sperimentale che preveda lo svolgimento di tale attività presso gli studi privati dei professionisti;

Dato Atto che inoltre tale normativa dispone che, in tali casi, i professionisti, collegati in rete, sottoscrivano apposita convenzione annuale rinnovabile con l'Azienda di appartenenza sulla base di uno schema tipo;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 33/27 del 8.8.2013 la Regione Sardegna ha previsto l'adozione presso le Aziende Sanitarie del SSR di un programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi privati dei professionisti che ne facciano richiesta con decorrenza 1° settembre 2013;

Atteso che il Dr Achena Francesco, con nota del 25/11/2013 ha formulato richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso i propri studi privati;

Dato Atto che la Direzione ha accertato che il reparto di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero C.T.O. dispone di una sola colonna endoscopica che viene utilizzata per prestazioni istituzionali sia diagnostiche che interventistiche; che l'esame otomicroscopico è effettuabile attualmente solo in sala operatoria; che per gli esami audiometrici e per lo studio della vertigine si dispone di un solo apparecchio per tutto il reparto;

Considerato che la Direzione Generale ha chiesto alla Commissione Paritetica di esprimere un parere non vincolante sulla summenzionata richiesta;

Preso Atto che la Commissione Paritetica, ha all'unanimità espresso parere favorevole, ponendo a fondamento dello stesso, oltre alle carenze strumentali, le positive ricadute per l'Azienda in termini di incremento della mobilità attiva nella branca di Otorinolaringoiatria, provenienti dal bacino cagliaritano dove sono ubicati gli studi del professionista;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla stipula del rapporto convenzionale con il Dr. Achena Francesco, in via sperimentale per anni uno, al termine del quale sarà cura della Direzione i risultati raggiunti in termini di aumento della mobilità attiva ;

VISTO il Decreto Legislativo n°502/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 21 luglio 2006 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5";

VISTO il DPCM 27/03/2000 e s.m.i., “Atto di indirizzo e coordinamento nazionale in materia di libera professione”;

VISTA la Legge n. 120 del 3 agosto 2007 “Disposizioni in materia di libera professione” e s.m.i.;

Visti i CC.NN.LL. area Medico-Veterinaria;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. Di stipulare il rapporto convenzionale tra la ASL 7 di Carbonia e il Dr. Francesco Achena, per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio privato fuori orario di servizio per la durata di anni uno;
2. Di stabilire che l’autorizzazione viene concessa in via sperimentale, al termine della quale sarà cura della Direzione valutare i risultati raggiunti in termini di aumento della mobilità attiva
3. di approvare il testo convenzionale agli atti dell’Azienda;
4. di dare atto che sugli introiti derivanti dall’attività in oggetto, saranno effettuate le trattenute aziendali a copertura di tutti i costi generali, diretti e indiretti, sostenuti dall’Azienda;
5. di dare atto che l’introito sarà imputato sul Piano dei Conti n° 0402040102 “Ricavi per prestazioni libero professionali specialistiche”;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo


Dott. Claudio Ferri



Servizio Risorse Umane
Dr.ssa M. Milena Pau

Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 634 del 18 APR. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 APR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Garza

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA**

Premesso che:

l'art. 2 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato modifiche all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, avente ad oggetto "Attività liberoprofessionale intramuraria": in particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi del quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

l'Azienda autorizza, previa stipula di idonea convenzione, i dirigenti medici che hanno optato per il rapporto esclusivo, a svolgere l'attività libero-professionale presso lo/gli studio/i privato/i professionale/i;

la finalità della presente convenzione è l'adozione del suddetto programma sperimentale che prevede, nelle regioni e province dove sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi dei professionisti collegati in rete ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
TRA

L'Azienda Sanitaria di..... con sede in
C.F./P.I....., nella persona del Dott., nato a
..... il....., C.F..... e domiciliato per la carica ed ai fini
del presente atto presso la sede dell'azienda medesima (di seguito denominata Azienda)

E

Il/la Dr./Dr.ssa nato/a a.....il e
residente in Via.....
C.F.....Tel. e-mail..... disciplina
..... in servizio a tempo indeterminato/determinato presso l'unità
operativa..... con la posizione funzionale di dirigente....., inquadrato
nella disciplina di con incarico..... (di seguito denominato
"Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il/i seguente/i studio/i professionale/i privato/i:

Studio ubicato in Via
..... Giorni orario
.....

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo n. _____
del _____.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramuraria e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- . l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- . l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- . l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;
- . rispetto, all'interno del proprio studio, della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;
- . il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.
- . la Direzione Generale, al termine del periodo autorizzativo (in via sperimentale per anni uno) valuterà i risultati raggiunti in termini di aumento della mobilità attiva

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento del servizio di prenotazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, e, comunque, non oltre il 28.2.2015.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto, li.....

Per l'Azienda – Il Direttore Generale

(Dr. Maurizio Calamida)

Il Professionista

(Dr. Francesco Achena)

Schema tipo di convenzione per la sperimentazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista

Premesso che:

l'art. 2 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato modifiche all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, avente ad oggetto "Attività liberoprofessionale intramuraria": in particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi del quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

l'Azienda autorizza, previa stipula di idonea convenzione, i dirigenti medici che hanno optato per il rapporto esclusivo, a svolgere l'attività libero-professionale presso lo/gli studio/i privato/i professionale/i;

la finalità della presente convenzione è l'adozione del suddetto programma sperimentale che prevede, nelle regioni e province dove sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi dei professionisti collegati in rete ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
TRA

L'Azienda Sanitaria di..... con sede in
C.F./P.I....., nella persona del Dott., nato a
..... il....., C.F..... e domiciliato per la carica ed ai fini
del presente atto presso la sede dell'azienda medesima (di seguito denominata Azienda)

E

Il/la Dr./Dr.ssa nato/a a.....il e
residente in Via.....
C.F.....Tel. e-mail..... disciplina
..... in servizio a tempo indeterminato/determinato presso l'unità
operativa..... con la posizione funzionale di dirigente....., inquadrato
nella disciplina di con incarico..... (di seguito denominato
"Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il/i seguente/i studio/i professionale/i privato/i:

Studio ubicato in Via
..... Giorni orario
.....

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo n. _____
del _____.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramuraria e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- . l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- . l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- . l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;
- . rispetto, all'interno del proprio studio, della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;
- . il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.
- . la Direzione Generale, al termine del periodo autorizzativo (in via sperimentale per anni uno) valuterà i risultati raggiunti in termini di aumento della mobilità attiva

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento del servizio di prenotazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, e, comunque, non oltre il 28.2.2015.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto, li.....

Per l'Azienda – Il Direttore Generale

(Dr. Maurizio Calamida)

Il Professionista

(Dr. Francesco Achena)